

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



## CAPITOLO SECONDO

### FORMALITÀ COMUNI A TUTTI GLI ATTI NOTARILI

SOMMARIO: **1. Schema generale dell'atto notarile.** – **2. Il protocollo («apertura») dell'atto.** – 2.1. Il numero di repertorio. – 2.2. Il numero di raccolta. – 2.3. L'intitolazione. – 2.4. L'intestazione. – 2.5. La data. – 2.6. Le comparizioni. – 2.6.1. Il notaio e il coadiutore. – **2.6.2. I testimoni:** comparizione e ruolo. – 2.6.2.1. La presenza dei testimoni. - L'art. 48 L.N. – 2.6.2.2. I requisiti dei testimoni. - L'art. 50 L.N. – 2.6.2.3. Profili redazionali. – 2.6.2.4. Sanzioni. – 2.6.3. Le parti. – 2.6.3.1. Parti in senso sostanziale e parti in senso formale. – **2.6.4. Particolari ipotesi di comparizioni.** – 2.6.4.1. Gli incapaci. – 2.6.4.2. Il rappresentante volontario; la procura. – 2.6.4.3. Lo straniero. – 2.6.4.4. Gli enti privati. – 2.6.4.5. Gli enti pubblici territoriali. – 2.6.4.6. Gli enti religiosi. – 2.6.4.7. L'impresa individuale; l'institutore. – 2.6.4.8. Le società. – **2.6.4.9. Il Trust.** – **2.6.4.10. Il curatore fallimentare.** – 2.6.5. **L'interprete; gli assistenti del cieco ai sensi della L. 18/1975.** – **2.7. L'accertamento dell'identità delle parti.** – **2.7.1. I fidefacienti.** – 2.7.1.1. I requisiti dei fidefacienti. – 2.7.1.2. La funzione dei fidefacienti; l'allontanamento. – 2.7.2. Le menzioni ed i profili redazionali. – 2.7.2.1. La menzione della certezza dell'identità personale. – 2.7.2.2. La menzione dell'accertamento a mezzo dei fidefacienti. – 2.7.2.3. Altre menzioni e dichiarazioni. – 2.7.3. Le sanzioni. – 2.7.4. Considerazioni riassuntive sulla certezza dell'identità delle parti. – **3. La formula standard del protocollo.** – **4. Il dispositivo dell'atto.** – **4.1. L'oggetto dell'atto.** – 4.1.1. I beni mobili. – 4.1.1.1. Il denaro ed i titoli di credito (accenni alla normativa antiriciclaggio). – 4.1.1.2. L'azienda. – 4.1.2. I beni mobili registrati. – 4.1.2.1. Gli autoveicoli. – 4.1.2.2. Le imbarcazioni. – 4.1.3. I beni immobili. – 4.1.3.1. I terreni. – 4.1.3.2. I fabbricati. – 4.1.3.3. L'atto di identificazione catastale. – 4.2. Le sanzioni. – **5. Gli allegati.** – 5.1. Le sanzioni. – 5.2. Allegazione e deposito di atto proveniente dall'estero; gli allegati redatti in lingua straniera. – **6. L'esca-tocollo (c.d. «chiusa») dell'atto.** – **6.1. La lettura e la relativa menzione.** – **6.1.1. La delega della lettura.** – 6.1.1.1. La delega della lettura del testamento. – 6.1.1.2. La delega della lettura degli allegati. – **6.1.2. La lettura degli allegati.** – 6.1.2.1. Gli allegati al testamento pubblico. – 6.1.3. La lettura dell'atto allo straniero ed al minorato. – 6.1.4. Le sanzioni. – **6.2. La scritturazione dell'atto...** – 6.2.1. ... e la relativa menzione. – 6.2.2. La scritturazione degli allegati. – 6.3. L'indicazione dell'ora di sottoscrizione. – 6.3.1. Le autentiche plurime. –

**6.4. Le sottoscrizioni finali.** – 6.4.1. Il rifiuto di sottoscrivere. – 6.4.2. L'impossibilità a sottoscrivere. – 6.4.2.1. L'impossibilità a sottoscrivere e la cecità. – 6.4.3. La grave difficoltà a sottoscrivere. – 6.4.4. Il crocesegno; le sottoscrizioni in caratteri non latini. – 6.4.5. L'errore nelle sottoscrizioni. – 6.4.6. Sanzioni. – 6.4.7. Sottoscrizione dell'atto pubblico informatico. – **6.5. Le sottoscrizioni marginali.** – 6.5.1. La «delega» alla sottoscrizione marginale. – 6.5.2. La sottoscrizione degli allegati. – 6.5.2.1. Casi particolari di sottoscrizione di allegati. – 6.5.3. Sanzioni. – 6.6. Il sigillo del notaio. – 6.7. La richiesta di ricevere l'atto. – **6.8. L'indicazione delle modalità di scritturazione dell'atto.** – 6.9. L'interpellanza del notaio alle parti circa la conformità dell'atto alla loro volontà. – 6.10. La menzione che l'atto è sottoscritto dai presenti. – **6.11. Le postille e la c.d. «chiusa delle postille».** – 6.11.1. Le postille di aggiunta. – 6.11.2. Le postille di cancellazione. – 6.11.3. Le postille di sostituzione. – 6.11.4. La c.d. «chiusa delle postille». – 6.11.4.1. Le postille effettuate prima della lettura dell'atto. – 6.11.4.2. Le postille effettuate dopo la lettura dell'atto. – 6.11.4.3. Le postille effettuate dopo le sottoscrizioni dei presenti, ma prima di quella del notaio. – 6.11.4.4. L'errore nella chiusa dell'atto e la relativa postilla. – 6.11.5. Sanzioni. – **7. L'interlineatura dell'atto.** – **8. La formula standard della chiusa.** – 8.1. La chiusa analitica. – 8.2. La chiusa sintetica. – **9. La rettifica notarile ai sensi dell'art. 59 bis L.N.** – 9.1. La nozione di errore materiale: errori rettificabili e non rettificabili. – 9.2. La formula dell'atto di rettifica notarile.

## 1. Schema generale dell'atto notarile

Tutti gli atti notarili ricalcano un medesimo schema formale, prescritto dall'art. 51 L.N.; tale schema può subire alcune variazioni in ragione del «tipo» di atto (ad es. testamento, verbale societario).

La struttura dell'atto pubblico è individuata come segue:

- protocollo o apertura;
- premessa;
- dispositivo;
- escatocollo o chiusa.

La premessa ed il dispositivo variano a seconda del tipo dell'atto e del suo contenuto: infatti, sono diverse per gli atti *inter vivos* rispetto a quelli *mortis causa*; all'interno di tale ripartizione, si differenziano ulteriormente, a seconda del contenuto del negozio, dei soggetti che vi partecipano, della volontà da questi espressa.

Il protocollo e la chiusa, invece, danno luogo a formule pressoché sempre uguali, per tutti gli atti; per questo motivo sono definiti <sup>(1)</sup> come

---

<sup>(1)</sup> SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, Roma, 2006, p. 108.

«parti fisse» dell’atto. Tuttavia, alcune indicazioni contenute nel protocollo o nella chiusa possono assumere una diversa rilevanza a seconda del tipo di atto richiesto. Si pensi ad esempio all’indicazione dell’orario di sottoscrizione dell’atto pubblico notarile:

- a) è imposta dal **codice deontologico** per tutti gli atti ricevuti dal notaio;
- b) diversamente, per gli atti *mortis causa*, è **elemento essenziale della chiusa dell’atto** ai sensi degli artt. 51, comma 2, n. 11 e 58, comma 1, n. 4, L.N., con la conseguenza che una eventuale omissione invaliderà l’atto stesso (**nullo ai sensi dell’art. 58, comma 1, n. 4, L.N.** <sup>(2)</sup>).

## 2. Il protocollo («apertura») dell’atto

Il protocollo è la parte iniziale dell’atto e si articola in:

- indicazione del numero di repertorio e di raccolta;
- intitolazione: ad es. COMPRAVENDITA;
- intestazione: sempre uguale “REPUBBLICA ITALIANA”;
- data;
- comparizione;
- menzione dell’accertamento dell’identità delle parti.

La norma principale di riferimento è l’art. 51, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, L.N.

### 2.1. Il numero di repertorio

Tutti gli atti ricevuti o autenticati dal notaio sono provvisti di numero di repertorio: esso non può mai mancare.

Il repertorio è il registro, vidimato <sup>(3)</sup> dall’archivio notarile, in cui il notaio annota giornalmente tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati. La

<sup>(2)</sup> Il testamento pubblico privo dell’indicazione dell’ora di sottoscrizione, in realtà, non è nullo, ma annullabile, considerato il disposto dell’art. 606 c.c., che prevale sull’art. 58 L.N. (che espressamente prevede la nullità) in forza di quanto disposto dall’art. 60 L.N. Come esattamente precisato al successivo § 6.3. del presente Capitolo.

<sup>(3)</sup> Cass., 20 gennaio 1999, n. 795, in *Vita not.*, 1999, p. 369: «Poiché il D.M. 6 novembre 1991 (pubbl. in G.U. 19 dicembre 1991, n. 297, Suppl. ord.), nell’introdurre

Corte di Cassazione<sup>(4)</sup> ha chiarito con orientamento costante che, «è

---

**la possibilità per i notai di tenere i repertori anche con sistemi meccanografici, cioè con l'uso del computer, ha mantenuto ferma l'esigenza della vidimazione dei registri cartacei, sui quali deve essere trasfuso l'elaborato memorizzato nel computer, incorre nella violazione dell'art. 138, n. 4 della Legge n. 89/1913, il notaio che riceva atti memorizzandoli nel computer (nella specie sul cosiddetto disco rigido e con programma che fornisca automaticamente il numero di repertorio e il numero di raccolta) senza essere in possesso del repertorio vidimato (ipotesi che ricorre tanto nel caso di mancanza di repertorio che di esistenza di repertorio non vidimato), sia pure nelle forme previste dall'art. 2 del suddetto D.M., dovendosi, tra l'altro, rilevare che la sola memorizzazione dell'atto nel computer non assolve all'esigenza di garantire la certezza e continuità delle annotazioni, preservata dall'adempimento dell'obbligo dell'annotazione sui registri cartacei vidimati, giacché i dati registrati nella memoria del computer sono pur sempre modificabili senza lasciare traccia».**

(<sup>4</sup>) Cass., 19 giugno 2015, n. 12740, in Giust. civ. Mass., 2015: «in tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, è qualificabile come repertorio, in forza dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, sicché, agli effetti dell'art. 138, primo comma, n. 4, della stessa legge n. 89 del 1913, sono parificate le condotte consistenti nell'omessa tenuta del repertorio e nell'uso di un repertorio privo delle prescritte formalità»; Cass., 29 gennaio 1999, n. 795, in Vita not., 1999, p. 369: «Poiché, ai sensi dell'art. 64 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il notaio, il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e, quindi, senza poterlo annotare in alcun modo, sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione dell'art. 138, n. 4 della citata Legge n. 89/1913, il quale parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio, e non invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 137 primo comma della stessa legge, che concerne il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell'atto»; cfr. inoltre, Trib. Pisa, 8 novembre 2000, in Riv. not., 2002, 2, p. 759: «L'adempimento dell'obbligo di dotarsi dei repertori vidimati deve ritenersi collegato dalla legge notarile non già al momento in cui il notaio venga iscritto a ruolo, bensì a quello in cui la funzione notarile venga in concreto per la prima volta esercitata mediante il ricevimento di atti». Cass., 20 febbraio 2006, n. 3660: «Non è incostituzionale l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138, n. 4, Legge n. 89/1913 al notaio per aver ricevuto atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, ancorché successivamente annotati su di esso, in quanto la condotta è identica al caso di omessa tenuta del repertorio, mentre l'annotazione tardiva determina soltanto la cessazione della condotta vietata. A tale stregua il comportamento nelle dette ipotesi si presenta oggettivamente diverso, e diverse possono essere le circostanze in cui esso è mantenuto nonché la sua gravità, dal giudice valutabili anche ai fini della sostituzione della pena della sospensione con quella meno grave

**qualificabile come repertorio, soltanto il registro numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile».**

Ai sensi dell'art. 62 L.N., il notaio è obbligato a tenere, oltre i registri prescritti dalle altre leggi<sup>(5)</sup>, «**due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro**»<sup>(6)</sup>,

---

*dell'ammenda ai sensi dell'art. 16, R.D. n. 1324/1923». Conf. Cass., 17 dicembre 1999, n. 14238. Vedi, inoltre, Cass., 15 giugno 1999, n. 5296 e Cass., 5 luglio 1999, n. 6934, entrambe in Vita not., 1999, p. 1593.*

(5) Oltre ai repertori degli atti tra vivi e di ultima volontà, il notaio deve tenere anche il **repertorio dei protesti**, ai sensi dell'art. 13 della L. 12 giugno 1973, n. 349. Questo repertorio speciale deve essere tenuto con le stesse modalità e forme prescritte per il repertorio degli atti tra vivi nel quale, in precedenza, erano annotati i protesti. Il **repertorio speciale dei protesti dovrà, quindi, essere bollato a norma dell'art. 22 della Tariffa All. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, numerato in ciascun foglio dal notaio e dal conservatore dell'archivio notarile competente per territorio**. Le annotazioni che vi saranno contenute sono quelle previste dall'art. 62 L.N. eccezion fatta per quelle non compatibili con la particolare natura dell'atto di protesto e, d'altra parte, dovranno essere annotati le generalità del presentatore e degli altri dati utili al fine della esatta individuazione degli atti di protesto e delle modalità relative.

Oltre ai repertori di cui sopra, il notaio deve tenere un **registro c.d. "somme e valori"** in cui segnare giornalmente con numerazione progressiva le somme ed i valori che gli siano stati affidati. Di tale registro il notaio, alla fine di ciascun trimestre e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo, deve trasmettere un estratto al Presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile distrettuale (art. 65 L.N.).

**Altri registri che il notaio deve tenere sono:** gli indici alfabetici delle parti degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà, il **registro delle girate di titoli azionari** di cui all'art. 28 del R.D. 29.3.1942, n. 239. Deve essere, infine, ricordato che il notaio è obbligato a tenere i **registri fiscali** che il legislatore prescrive per tutti i liberi professionisti.

(6) Il notaio entro il mese successivo a ciascun quadrimestre deve presentare il repertorio degli atti tra vivi al competente Ufficio del Registro, che accerta la regolarità delle registrazioni e della tassazione degli atti (art. 68 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131). Cfr. Cass., sez. trib., 6 febbraio 2019, n. 3388, in Giust. civ. Mass., 2019: «**In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione».** (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte ipotecarie e catastali, commisurate alla base imponibile dell'imposta di registro, riguardanti la compravendita di un complesso

*e l'altro per gli atti di ultima volontà»* nei quali si dovrà prendere nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente, tra vivi e di ultima volontà. Nel repertorio degli atti tra vivi devono essere annotati non solo gli atti conservati a raccolta<sup>(7)</sup> ma anche gli atti rilasciati in originale<sup>(8)</sup> e le autenticazioni apposte agli atti privati<sup>(9)</sup>.

I repertori del notaio hanno natura di atto pubblico<sup>(10)</sup> e fanno fede fino a querela di falso limitatamente alla data e alla descrizione degli atti che vi sono annotati.

**Il numero di repertorio è il numero assegnato dal notaio a ciascun atto da lui ricevuto o autenticato**, ai fini dell'annotazione appunto a repertorio. **La numerazione è progressiva:** inizia con il primo atto del notaio e prosegue con il susseguirsi di tutti gli altri, senza esclusione alcuna, secondo l'ordine cronologico di ricevimento, giorno per giorno. Poiché il notaio deve avere due registri distinti, ai suoi atti si riferiscono due serie di numerazioni tra loro indipendenti, una per gli atti tra vivi ed una per gli atti di ultima volontà: all'interno di ciascuna di esse si segue l'ordine cronologico giornaliero.

La numerazione termina quando il notaio cessa dalle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; se egli cambia distretto, ricomincia da capo, con una nuova numerazione progressiva.

---

immobiliare, ove erano state indicate solo l'ubicazione, la destinazione e l'estensione dei beni, oggetto degli atti utilizzati per la comparazione, ritenuti non conoscibili, anche se si trattava di atti pubblici, in mancanza dell'indicazione del numero di repertorio e di raccolta, oltre che della data del rogito e del nominativo del notaio rogante).

(7) Gli atti conservati sono individuati sia dal numero di repertorio che dal numero di raccolta.

(8) Gli atti rilasciati dal notaio non recano il numero di raccolta ma solo il numero di repertorio. Sono gli atti che nel linguaggio della prassi vengono definiti: «*atti solo a repertorio*».

(9) Cass., 22 luglio 2002, n. 10676, in *Vita not.*, 2002, p. 1628: «*L'autentica notarile di un atto fa fede fino a querela di falso della conformità dell'atto al suo originale, purché essa sia redatta con le formalità previste dalla legge, ovvero sia stata annotata sul repertorio e rechi il numero progressivo, il nome delle parti, l'onorario del notaio, e la firma notarile su ciascun foglio dell'atto*».

(10) Cass. pen., 21 ottobre 1982, in *Vita not.*, 1983, p. 696; Consiglio Nazionale del Notariato «Falsità in repertorio», in Studi su argomenti di interesse notarile, Roma, 1970, pp. 227 ss.

Il numero di repertorio è assegnato dal notaio dopo che l'atto si è perfezionato ed è seguita l'attività di repertorizzazione. Esso può essere apposto a mano o con mezzi meccanici, dal notaio o da altri, prima o dopo che l'atto sia perfezionato.

**Nessuna disposizione di legge impone al notaio di indicare il numero di repertorio sull'atto;** ciò, tuttavia, avviene sempre, per prassi, e risponde all'esigenza pratica di facilitare l'individuazione degli atti via via ricevuti. Per questo motivo sulla prima riga dell'atto, a sinistra, è indicato il numero di repertorio.

**Non vanno annotati nel repertorio** (e, pertanto, non hanno un numero di repertorio, né di raccolta) i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni sostitutive di notorietà le c.d. autentiche minori di firma.

Ai sensi dell'art. 62, comma 5, L.N., «**nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi».**

Occorre, infine, menzionare l'art. 62, ultimo comma, L.N., ove è disposto che, «**il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal Presidente del Tribunale, da cui il notaio dipende».**

## 2.2. Il numero di raccolta

**La raccolta è la fascicolazione degli atti che il notaio deve custodire e il numero di raccolta è il numero progressivo attribuito a tali atti.** Infatti, l'art. 61 L.N. obbliga il notaio a «*custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:*

a) *gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;*

b) *gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.*

*A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.*

*I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.*

*I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili [cfr. art. 62, comma 5, L.N.]. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi».*

L'art. 66 L.N. stabilisce il **principio generale che gli atti non possono essere rilasciati alle parti in originale**, e quindi devono essere conservati nella raccolta del notaio rogante; il medesimo articolo espressamente rinvia all'art. 70 L.N. per le **eccezioni** a tale principio. Quest'ultima norma stabilisce quali atti possono essere rilasciati in originale: «*oltre i casti determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.*

*Rilascerà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72».*

Quanto alle scritture private autenticate, l'art. 72, ultimo comma, stabilisce che «*le scritture private autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro».*

Gli atti di ultima volontà non devono essere rilegati sino a quando non passano al fascicolo degli atti tra vivi <sup>(11)</sup>; essi non recano il numero di raccolta, ma solo quello del repertorio speciale degli atti di ultima volontà (cfr. art. 75 Reg. Not. <sup>(12)</sup>).

---

<sup>(11)</sup> In tal senso cfr. LASAGNA, *Il notaio e le sue funzioni*, Genova, 1974, p. 1169.

<sup>(12)</sup> Ai sensi del quale: «*Nel caso di passaggio di un testamento dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti fra vivi, deve annotarsi*

**Ne consegue che tutti gli atti, ricevuti o autenticati dal notaio, hanno il numero di repertorio. Solo quelli non rilasciati in originale (e dunque conservati nella raccolta degli atti del notaio rogante) hanno anche il numero di raccolta.**

Il numero di raccolta, deve essere indicato sull'atto<sup>(13)</sup>, come stabilisce l'art. 61, comma 2, L.N.: dovrebbe essere indicato a margine del documento, ma dottrina<sup>(14)</sup> e prassi ammettono che sia collocato sul primo rigo del primo foglio, di fianco al numero di repertorio.

Esso può essere apposto a mano o con mezzi meccanici, dal notaio o da altri, e generalmente è apposto dopo che l'atto è stato perfezionato.

La mancanza dell'indicazione del numero di raccolta comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria<sup>(15)</sup> a carico del notaio (art. 137, comma 1, L.N.).

---

*in quest'ultimo il verbale di richiesta di cui all'art. 61, ultimo capoverso, della legge. Al verbale di richiesta deve, oltre al testamento, allegarsi l'estratto dell'atto di morte del testatore. Nel repertorio degli atti di ultima volontà si annota, alla colonna «osservazioni», il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta. I verbali di richiesta sono sottoposti alle formalità di registrazione nel termine di legge».*

<sup>(13)</sup> A differenza del numero di repertorio per il quale non è previsto un obbligo di indicazione sull'atto. Come detto in precedenza il numero di repertorio è indicato sull'atto per prassi, non in forza di un obbligo normativo.

<sup>(14)</sup> Cfr. SANTARANGELO, *La forma degli atti notarili*, cit., p. 109.

<sup>(15)</sup> È opportuno evidenziare che la riforma del giudizio disciplinare, attuata con il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, ha eliminato il termine “ammenda” che, nel sistema sanzionario, si riferisce alla sanzione pecuniaria penale, e lo ha sostituito con la sanzione pecuniaria. La dottrina, PROTETTI-DE MARTINIS-DI ZENZO, *La legge notarile. Commento con dottrina e giurisprudenza delle leggi notarili*, VI ed., Giuffrè, Milano, 2016, p. 542, osserva, infatti, che, «Tali infrazioni non hanno mai costituito reato, anche se, per taluni aspetti, e primo fra tutti per l'elemento soggettivo, sono disciplinate in modo analogo. In realtà, l'azione disciplinare prevista dalla legge notarile è assolutamente distinta ed autonoma rispetto all'azione penale e ciò, anche se, a presupposto della prima, possono essere assunti fatti aventi carattere personale e come tali condizionanti il sorgere della seconda. In tale ultima ipotesi, il giudice del procedimento disciplinare dovrà valutare la necessità a meno di sospendere detto procedimento in attesa della definizione del procedimento penale, ma, sotto ogni altro riguardo, i due procedimenti devono essere considerati del tutto distinti tra loro». Conforme, Cass., 13 aprile 1963, n. 940, in *Sett. Giur.*, 1963, II, p. 580, che ha pure precisato: «Il giudice può valutare per suo conto le conseguenze disciplinari di un fatto e ritenere che esiste infrazione anche se sia intervenuta una causa estintiva del reato o se nel fatto il giudice penale non abbia creduto di ravvisare gli estremi del reato e ciò con la sola limitazione della immutabilità del fatto». Il particolare

### 2.3. *L'intitolazione*

**L'intitolazione è l'indicazione del contenuto sostanziale dell'atto** <sup>(16)</sup>. **Nessuna norma la prescrive** <sup>(17)</sup>, ma essa è inserita per prassi sul secondo rigo dell'atto, dopo il rigo contenente il numero di repertorio e il numero di raccolta. Se il documento contiene molteplici negozi, di solito non si indicano tutti, ma solo i principali; talvolta si ricorre alla generica formulazione «*convenzioni*», specificando se a titolo oneroso o gratuito, per esempio quando il negozio è atipico o, comunque, di difficile inquadramento. **L'intitolazione è, pertanto, libera da formalismi** e potrebbe addirittura non essere apposta; la prassi, tuttavia, è nel senso di indicare sempre la intitolazione dell'atto.

---

**carattere della responsabilità disciplinare del notaio**, connessa ad uno specifico rapporto con lo Stato conseguente all'esercizio di funzioni pubbliche e le finalità perseguitate di assicurare il corretto esercizio di un'attività di importante rilievo pubblicistico e di tutela del decoro professionale, **la rende del tutto diversa dalla responsabilità penale**.

<sup>(16)</sup> Comm. trib. prov., Reggio Emilia, 25 giugno 2012, n. 69, in *Diritto e Giustizia on line* 2012, 28 settembre: «**In tema di imposta di registro, gli effetti giuridici di cui all'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sono effetti civilistici, in assenza di una specifica norma tributaria che disponga diversamente. Ne consegue che l'Agenzia delle entrate deve ricostruire, con una indagine complessiva dell'atto e delle relative clausole, la reale natura giuridica del medesimo senza fermarsi all'intitolazione e alla mera interpretazione letterale, e senza essere vincolata da un'inesatta qualificazione operata dalle parti, e quindi dal "nome iuris" da esse attribuito all'atto; non può, invece, andare al di là della qualificazione civilistica e degli effetti giuridici desumibili da un'interpretazione complessiva dell'atto**». Cfr., anche, Cass., 7 maggio 1986, n. 3058, in *Giust. civ. Mass.*, 1986, fasc. 5: «**Al fine di individuare la natura preliminare o definitiva del contratto in questione non sono decisivi né il trasferimento del possesso del bene ed il pagamento del prezzo (non incompatibili con la natura preliminare del negozio), né il mero dato letterale costituito dalla intitolazione del contratto come compromesso o dall'uso di espressione come promettere di vendere ecc., né infine la riserva di futura formazione di atto pubblico (che potrebbe avere funzione meramente riproduttiva di una precedente definita compravendita); ed occorre invece ricostruire la comune intenzione delle parti con il ricorso ad ogni elemento utile nell'ambito della cosiddetta interpretazione soggettiva e, se del caso, agli strumenti di interpretazione oggettiva ex art. 1363 ss. c.c.**».

<sup>(17)</sup> L'art. 62, comma 2, n. 3, L.N. prescrive che nel repertorio sia indicata «*la natura dell'atto ricevuto o autenticato*»: l'intestazione dell'atto facilita, dunque, la compilazione del repertorio.

## 2.4. *L'intestazione*

**L'intestazione** consiste nella collocazione della dicitura «**REPUBBLICA ITALIANA**»<sup>(18)</sup> in caratteri maiuscoli in apertura del vero e proprio atto notarile, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 51 L.N.<sup>(19)</sup>.

Essa segna il punto di inizio dell'atto pubblico<sup>(20)</sup>, cioè, secondo una interpretazione, la parte di documento che le sottoscrizioni finali rendono intangibile.

L'intestazione è un'indicazione obbligatoria e la solenne formula è espres-samente stabilita dalla legge notarile. **La sua mancanza non incide sulla validità dell'atto, ma comporta una sanzione disciplinare** per il notaio<sup>(21)</sup>.

## 2.5. *La data*

La data dell'atto notarile comprende «**l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto**» (art. 51, comma 2, n. 1, L.N.)<sup>(22)</sup>.

<sup>(18)</sup> L'attuale dicitura è frutto dell'evoluzione storica delle diverse forme di Stato e di governo che si sono succedute nel corso degli anni nel nostro Paese. Nel testo originario del 1913 la formula era «*Regnando...per grazia di Dio e volontà della Nazione*», cui si aggiunse al nome del Re, prima «*Imperatore d'Etiopia*» (R.D.L. 14 maggio 1936, n. 831) e poi «*Re d'Albania*» (L. 5 maggio 1939). L'intestazione venne quindi modificata in quella di «*In nome della legge*» (R.D.L. 10 novembre 1943) e poi in quella di «*Umberto di Savoia – Principe di Piemonte – Luogotenente Generale del Regno*» (D.L.Lgt. 3 luglio 1944).

<sup>(19)</sup> La L.N. non prevede sanzioni per la eventuale scritturazione in minuscolo dell'intestazione.

<sup>(20)</sup> «Intestazione» non significa «primo rigo del documento», bensì «inizio dell'atto»; ciò comporta che essa possa legittimamente essere preceduta dall'indicazione dei numeri di repertorio e raccolta, nonché dall'intitolazione, come precisa anche SANTANGELO, *La forma degli atti notarili*, cit., p. 113.

<sup>(21)</sup> Si discute se la sanzione sia la sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 137 L.N., o l'avvertimento o censura, ai sensi dell'art. 136 L.N.; SANTANGELO, *La forma degli atti notarili*, cit., p. 113 e LASAGNA, *Il notaro e le sue funzioni*, cit., p. 1111 sono di quest'ultimo avviso. In tal senso anche, PROTETTI-DE MARTINIS-DI ZENZO, *La legge notarile*, cit., p. 341: «**La legge notarile non prescrive specifiche sanzioni, pertanto è da ritenere che le sole sanzioni disciplinari applicabili siano quelle dell'avvertimento o della censura**».

<sup>(22)</sup> CASU, *L'atto notarile tra forma e sostanza*, Milano-Roma, 1996, p. 163, discostandosi dalla dottrina maggioritaria, distingue tra data vera e propria (giorno, mese,

---

**Estratto**

Estratto da un prodotto  
in vendita su **ShopWKI**,  
il negozio online di  
Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

---

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria  
professionale, del software, della formazione  
e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM,  
Altalex, UTET Giuridica, il fisco.

